

DELIBERAZIONE 24 aprile 1998

**Aggiornamento della tariffa elettrica per il terzo bimestre (maggio – giugno) 1998 ai sensi della deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 26 giugno 1997, n. 70/97 (Deliberazione n. 39/98)**

L’AUTORITÀ  
PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

- Nella riunione del 24 aprile 1998;
- Premesso che, rispetto al valore preso a riferimento nella deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito: l’Autorità) di aggiornamento della tariffa elettrica 19 febbraio 1998, n. 12/98, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 48 del 27 febbraio 1997 (di seguito: deliberazione n. 12/98), il costo unitario riconosciuto dei combustibili (Vt), di cui all’art. 6, comma 6.8, della deliberazione dell’Autorità 26 giugno 1997, n. 70/97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 150 del 30 giugno 1997 (di seguito: deliberazione n. 70/97), ha registrato una variazione maggiore del 2%;
- Visto l’articolo 7, comma 7.1, della deliberazione n. 70/97 nel quale si stabilisce che “La parte B della tariffa verrà aggiornata dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas all’inizio di ciascun bimestre, qualora si registrino variazioni, in aumento o diminuzione, maggiori del 2% nel costo unitario riconosciuto dei combustibili (Vt), rispetto al valore preso precedentemente come riferimento”;
- Visto l’articolo 8, comma 8.3, della deliberazione n. 70/97 nel quale si dispone, tra l’altro, che “Fino a quando non verrà completato il reintegro del conto per l’onere termico, relativamente ai disavanzi registrati negli anni 1994, 1995, 1996 e nel primo semestre dell’anno 1997, ogni aggiornamento in diminuzione della parte B della tariffa, determinato ai sensi del comma 7.1, comporta un automatico e contestuale aumento della parte A1 della tariffa di pari ammontare”;

DELIBERA:

A decorrere dall'1 maggio 1998:

- a) il costo unitario riconosciuto dei combustibili (Vt) di cui all'art. 6, comma 6.8, della deliberazione n. 70/97, determinato sulla base del prezzo medio del paniere di combustibili sui mercati internazionali, di cui all'allegato 1 alla stessa deliberazione, riferito al periodo dicembre 1997 – marzo 1998, è fissato pari a 20,996 L/Mcal;
- b) la parte B della tariffa viene ridotta del 19,60%; le aliquote relative alla parte B della tariffa, di cui alla tabella 1 allegata alla deliberazione n. 12/98, sono proporzionalmente diminuite, con arrotondamento al primo decimale con il criterio commerciale;
- c) le aliquote relative alla componente A1 vengono aumentate, per ogni classe di utenza, rispetto ai valori fissati dalla deliberazione n. 12/98, di un ammontare corrispondente alla diminuzione della parte B della tariffa;
- d) le tabelle 1 e 3 della deliberazione n. 70/97 sono sostituite dalle seguenti:

**Tabella 1 – Sovrapprezzi inglobati in tariffa per tutte le utenze con esclusione di quelle di cui al comma 2.4 della deliberazione n. 70/97**

<i>Classi di utenza</i>	<i>Componenti inglobate della parte A</i>	<i>Parte B</i>	<i>Importo totale inglobato in tariffa</i>
<b>BASSA TENSIONE</b>			
1) Fornitura per usi domestici			
a) fino a 3kW con tariffa per utenti residenti e fino a 150 kWh di consumo mensile	24,3	15,8	40,1
b) altre forniture per usi domestici e consumi in eccesso il punto a)	48,7	67,7	116,4
2) Forniture per usi agricoli	38,6	46,1	84,7
3) Altri usi	41,3	49,4	90,7
<b>MEDIA TENSIONE</b>			
4) Tutti gli usi	30,7	33,5	64,2
<b>ALTA TENSIONE</b>			
5) Tutti gli usi, escluso quanto previsto per le classi di utenza 6) e 7).	27,7	32,0	59,7
6) Alluminio primario	8,0	5,2	13,2
7) Ferrovie dello Stato (quantitativi di energia elettrica per trazione in eccesso dei limiti previsti dall'art. 4, comma 2, del D.P.R. 22 maggio 1963, n. 730)	5,6	3,1	8,7

**Valori in L/kWh**

**Tabella 3 – Componenti tariffarie della parte A**

<i>Classi di utenza</i>	<i>A1</i>	<i>A2</i>	<i>A3</i>	<i>A3bis</i>
<b>BASSA TENSIONE</b>				
1) Fornitura per usi domestici				
a) fino a 3kW con tariffa per utenti residenti e fino a 150 kWh di consumo mensile	9,8	1,5	13,0	7,0
b) altre forniture per usi domestici e consumi in eccesso il punto a)	26,8	1,6	20,3	7,0
2) Forniture per usi agricoli	19,7	1,6	17,3	7,0
3) Altri usi	21,3	1,7	18,3	7,0
<b>MEDIA TENSIONE</b>				
4) Tutti gli usi	15,2	1,4	14,1	6,5
<b>ALTA TENSIONE</b>				
5) Tutti gli usi, escluso quanto previsto per le classi di utenza 6) e 7).	14,5	1,1	12,1	4,8
6) Alluminio primario	2,2	2,2	3,6	-
7) Ferrovie dello Stato (quantitativi di energia elettrica per trazione in eccesso di quelli previsti dall'art. 4, comma 2, del D.P.R. 22 maggio 1963, n. 730)	1,5	1,1	3,0	-
8) Ferrovie dello Stato, Società Terni e suoi aventi causa (nei limiti dei quantitativi previsti rispettivamente dall'art. 4, comma 2, del D.P.R. 22 maggio 1963, n. 730, e all'art. 6 del D.P.R. 21 agosto 1963, n. 1165)	0,0	0,0	-	2,3

**Valori in L/kWh**

Milano, 24 aprile 1998

il Presidente: P. Ranci